

COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 23-06-2020

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2019 n. 160- Determinazione Aliquote 2020 dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.).

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 18:10, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 17 giugno 2020 -prot.4207-, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Dott. Oscar IMBRIACO - Sindaco-Presidente - Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

IMBRIACO Oscar	P	CAGGIA Giorgio	A
Piserchia Alessandro	P	NAPPI CARMINE	P
CIFRODELLI Giovanni	P	ANTONIELLO Filomena	P
DELLA CORTE Roberto	P	CERRATO Angelo	A
PISERCHIA Luciano	P	ROBERTIELLO Francesco	P
DENTE Palmiro	P		

Consiglieri presenti: n. 9 - Consiglieri assenti: n. 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mariapaola FLORIO.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco illustra in modo dettagliato l'argomento posto al n. 3 dell'Ordine del Giorno, sottolineando che le aliquote IMU per l'anno 2020 non sono state modificate rispetto all'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 03/05/2012 sono state approvate, per l'anno 2012, le aliquote IMU dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze (fattispecie esentata a decorrere dal 01/01/2014) e dello 0,76 per cento per le altre fattispecie immobiliari mentre con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 14/05/2014 sono state approvate le aliquote TASI dello 0,1 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze (fattispecie esentata a decorrere dal 01/01/2016) e dello 0,15 per cento per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree fabbricabili, misure prorogate di anno in anno fino al 2019;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui

ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetto non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 190.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 37.380,94, confermando la tassazione operata nel precedente esercizio finanziario;

Considerato che dalle stime operate dall'Area Tributisullebasi imponibiliil fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote seguenti, dando atto che i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso consistenti in case signorili, ville e castelli): aliquota pari allo 0,6 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale categoria D/10: aliquota pari allo 0,10 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,15 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari allo 0,91 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari allo 0,91 per cento;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,91 per cento;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, resi nei modi e forme di legge, su numero **9** presenti e votanti (assenti n. 2 Caggia e Cerrato)

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020 applicabili a tutte le fattispecie immobiliari imponibili sulla base di disposizioni di legge e regolamentari:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso consistenti in case signorili, ville e castelli): aliquota pari allo 0,6 per cento;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale categoria D/10: aliquota pari allo 0,10 per cento;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,15 per cento;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari allo 0,91 per cento;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari allo 0,91 per cento;
 - aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,91 per cento;
- 2) **DI DARE ATTO** che i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei

criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- 3) **DI DARE ATTO**, altresì, che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- 4) **DI DARE ATTO**, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- 1) **DI RENDERE** il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che è stata riportata apposita e separata votazione con il seguente risultato: **CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI**, resi nei modi e forme di legge, su numero **9** presenti e votanti (assenti n. 2 Caggia e Cerrato)

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Visto con parere Favorevole

Laviano, lì 23-06-2020

Il Responsabile dell'Area
Dott. Luigi BUONO
F.to come all'originale

Parere di regolarità contabile
Visto con parere Favorevole

Laviano, lì 23-06-2020

Il Responsabile dell'Area
Dott. Luigi BUONO
F.to come all'originale

Letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Oscar IMBRIACO
F.to come all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariapaola FLORIO
F.to come all'originale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi.

Lì 30-06-2020

IL MESSO COMUNALE
Raffaele TORLUCCIO
F.to come all'originale

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laviano, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariapaola FLORIO